

**Circolare n°:** 6/2023

**Oggetto:** Regime fiscale e monitoraggio delle crypto-attività alla luce della regolamentazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con la L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) il legislatore ha disciplinato il regime fiscale delle crypto-attività **a partire dal 1° gennaio 2023**.

Per i soggetti passivi IRPEF la novità legislativa inserisce un'ulteriore e autonoma categoria di **redditi diversi**, aggiungendo dopo la lettera c-quinquies) dell'art. 67 TUIR, di chiusura delle fattispecie imponibili precedenti, la lettera c-sexies), nella quale vengono incluse **le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, permuta, rimborso o detenzione delle crypto-attività**, comunque denominate, **superiori a 2.000 euro in ciascun periodo di imposta**.

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 ————— NUOVA DEFINIZIONE DI CRIPTO-ATTIVITA'
- P.2 ————— LA TASSAZIONE
- P.2 ————— IL MONITORAGGIO: QUADRO RW

**NUOVA DEFINIZIONE DI CRIPTO-ATTIVITA'** \_\_\_\_\_

La nuova lettera c-sexies) dell'art. 67 comma 1 del Tuir, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, specifica che per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Quindi dal punto di vista fiscale con particolare riguardo alle criptovalute le stesse non sono più ascrivibili sulla base degli orientamenti pregressi dell'Agenzia delle Entrate alle valute estere mentre con riguardo alle attività di staking (meccanismo che permette di ottenere ricompense dall'immobilizzazione delle proprie risorse crittografate) le stesse trasmigrano da redditi di capitale a redditi diversi di natura finanziaria.

Riproduzione vietata

Inoltre, tra le attività regolate dalla nuova normativa rientrerebbero anche gli NTF (non fungible token).

## LA TASSAZIONE

---

Vengono **tassate le plusvalenze** e gli altri proventi realizzati **mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività** come sopra definite, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'importo di crypto-attività detenute.**

Dalla nuova impostazione normativa assunta dal legislatore ne discende quindi che è venuta meno la previsione precedente per cui la natura di plusvalenza sarebbe stata subordinata alla detenzione di crypto-attività per almeno 7 giorni lavorati continui per un importo superiore a euro 51.645,69.

Alla plusvalenza realizzata si applicherà un'imposta sostitutiva del 26% (c.d. **regime dichiarativo**) e il reddito diverso di tipo finanziario **dovrà essere esposto nel quadro RT del modello Redditi PF.**

Tuttavia, con le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 461/1997, oltre al regime dichiarativo è stata prevista la possibilità per l'investitore di optare per:

- il **regime del risparmio amministrato** e quello del **risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e operatori finanziari abilitati;**
- il **regime del risparmio amministrato** relativamente ai **rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari** di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

All'art. 68 TUIR viene stabilito **come si determinano le plusvalenze** (minusvalenze) sulle crypto-attività e, al riguardo, si stabilisce che le plusvalenze sulle crypto-attività **sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo che viene percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto, quest'ultimo che deve risultare da elementi certi e precisi, in assenza dei quali il costo si assume pari a zero.**

Si precisa che in mancanza di chiarimenti sul tema si ritiene che per la determinazione della plusvalenza occorra applicare la disposizione di cui all'art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale **si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out)**<sup>1</sup>.

**Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze.**

Nel caso in cui le minusvalenze fossero superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

## IL MONITORAGGIO: QUADRO RW

---

La modifica normativa sulle cripto-attività ha interessato anche l'art. 4 co. 1 del DL 167/90 includendo tra le attività finanziarie soggette al monitoraggio fiscale (quadro RW dell'Unico PF) le cripto-attività, detenute all'estero<sup>2</sup> da soggetti residenti in Italia, e ivi suscettibili di produrre redditi imponibili.

Rimarrebbero esonerate da tale adempimento le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Cordiali Saluti

**Studio Brunello STP**

**Dr. Nicoletta Biasin**

---

<sup>1</sup> Esempio: Un soggetto ha acquistato ad aprile 5.000 bitcoin al tasso BTC/EUR di 7. Il mese successivo acquista 3.000 bitcoin al tasso di 12. Nel mese di luglio ha convertito in euro 4.000 bitcoin al cambio di 180. La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è calcolata a Metodo LIFO: plusvalenza =  $4.000 * 180 - (3.000 * 12 + 1.000 * 7) = 720.000 - 43.000 = 677.000$ .

<sup>2</sup> Le cripto-attività sarebbero considerate di fonte estera quando NON sono detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano quando gli asset depositati all'estero sono oggetto a) di prestazioni di servizi da parte di un intermediario italiano che abbia un mandato di gestione discrezionale o di amministrazione senza alcun potere discrezionale o b) di attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio da parte di un intermediario italiano.